

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO

INDICE

PREMESSA	pag. 2
----------	--------

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Obiettivi	pag. 3
Art. 3 - Destinatari	pag. 3

CAPO II – MINIMO VITALE

Art. 4 - Definizione	pag. 4
Art. 5 - Il nucleo familiare	pag. 4
Art. 6 - Calcolo del reddito	pag. 4
Art. 7 - Caratteristiche degli interventi	pag. 5

CAPO III - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva	pag. 6
Art. 9 – Istruttoria	pag. 6
Art. 10 – Concessione dei contributi o benefici economici	pag. 7
Art. 11 – Programmi d'integrazione sociale	pag. 7
Art. 12 – Modalità di erogazione dei contributi in denaro	pag. 8

CAPO IV – BENEFICI ECONOMICI

Art. 13 – Caratteristiche dei benefici economici	pag. 9
Art. 14 - Recupero contributi economici	pag. 9

CAPO V – CONTRIBUTI STRORDINARI PER EMERGENZE ABITATIVE

Art. 15 – Modalità di erogazione	pag. 10
----------------------------------	---------

CAPO VI – RICORSI

Art. 16 – Autorità competente

pag. 11

Art. 17 – Esito del ricorso

pag. 11

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 03.05.2001 “Piano Nazionale degli interventi dei servizi sociali 2001-2003”, con il presente regolamento si intende iniziare a modificare il sistema di assistenza economica nella prospettiva di intervento prevista dal reddito minimo di inserimento: uniformità e chiarezza dei criteri di accertamento del reddito, riferimento al bisogno e alla potenzialità dei soggetti, sviluppo di forme di accompagnamento sociale in collaborazione con i diversi soggetti pubblici non lucrativi e privati presenti sul territorio.

Il reddito minimo di inserimento è in prospettiva lo strumento di base di una politica di alleviamento della povertà per chi, in modo più o meno temporaneo, non ha le risorse personali o le opportunità necessarie per essere economicamente autonomo. Ad esso devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione alla formazione (per i giovani) e alla qualificazione (per gli adulti), di facilitazione all'accesso all'abitazione per le famiglie a basso reddito (anche in collegamento con le misure nazionali), di facilitazione all'utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari da parte di chi trova in condizioni di vulnerabilità.

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto

1. La concessione di benefici economici a persone in stato di bisogno (come definito dalle vigenti normative in materia), viene effettuata dal Comune, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2
Obiettivi

1. Gli interventi di sostegno economico devono inserirsi come parte integrante in progetti o valutazioni più complessivi, volti a superare o contenere lo stato di disagio tramite l'attivazione delle risorse umane ed economiche, personali, familiari, sociali e istituzionali.
2. Tali interventi devono essere una misura di contrasto della povertà attraverso il sostegno della persona esposta a rischio di emarginazione sociale ed impossibilitata a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, alle necessità proprie e del nucleo familiare.

Art. 3
Destinatari

1. I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione, sono:
 - a) I cittadini residenti nel Comune;
 - b) Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
 - c) I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

CAPO II

MINIMO VITALE

Art. 4

Definizione

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale un individuo o un nucleo familiare non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per i primari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Si assume quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo del "reddito minimo di inserimento" previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 18 giugno 1998 n. 237 pari € 3484,06 (valore per l'anno 2003), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT nazionale per l'intera collettività comprensivo del consumo tabacchi (NIC) al 31 dicembre dell'anno precedente e da rapportarsi al numero di componenti del nucleo familiare (di cui al successivo art. 5).
3. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, l'importo del "minimo vitale" viene calcolato con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a) n.. dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art. 5

Il nucleo familiare

1. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.

Art. 6

Calcolo del reddito

1. Per accedere alla concessione di contributi e benefici economici è necessario presentare apposita istanza con allegata idonea documentazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica (ISE)
2. Possono fruire del sussidio economico i soggetti e i nuclei familiari di cui all' art. 5, il cui reddito mensile, calcolato a partire dal reddito imponibile al netto delle imposte sul reddito e tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo

percepito e da chiunque erogato, detratti il canone di affitto effettivamente pagato e documentato o gli interessi sul mutuo per acquisto di prima casa (al netto di eventuali contributi statali, regionali o comunali), sia inferiore al minimo vitale.

Art. 7

Caratteristiche degli interventi

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, il Comune attiva nei confronti di coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, l'erogazione del Contributo Economico ordinario, teso al superamento dello stato di difficoltà economica della famiglia o della persona mediante erogazione di somme di denaro con le modalità ed i limiti definiti dal relativo programma d'integrazione sociale di cui al successivo art. 11.

2. E' possibile l'erogazione di Contributi Economici straordinari tesi al superamento di un particolare stato di difficoltà, dovuto a cause straordinarie, mediante l'erogazione una tantum di somme di denaro.

CAPO III
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8
Dichiarazione sostitutiva

1. La domanda va presentata al Settore Servizi alla Persona e Famiglia corredata da una dichiarazione sottoscritta a norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il richiedente attesta, per sé ed il proprio nucleo familiare, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità al contributo alla data di presentazione della domanda e precisamente: di essere privi di reddito, ovvero con un reddito, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato, inferiore alla soglia di povertà di € 290,34 mensili per una persona che vive sola o, in caso di nucleo familiare di due o più persone, dalla soglia di reddito determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. I soggetti destinatari del contributo devono essere altresì privi di patrimonio mobiliare (sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) superiore a € 2.600, (da rivalutarsi annualmente con le medesime modalità del Minimo vitale), e immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze se posseduta a titolo di proprietà, la cui classificazione catastale corrisponda alle tipologie: A3, A4, A5.
3. Non costituisce motivo di esclusione il possesso di proprietà immobiliari di scarso valore economico, che non garantiscano immediata risorsa per la soluzione del problema contingente.
4. Il tenore di vita deve comunque confermare la situazione economica dichiarata.
5. Dalla suddetta dichiarazione dovranno inoltre risultare i seguenti dati:
 - a) occupazione o motivi dell'inoccupazione di tutti i membri del nucleo (scolari, studenti, invalidi, pensionati, ecc.);
 - b) affitto effettivamente pagato o mutuo (per la quota di interessi passivi);
 - c) possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile;
 - d) dichiarazione e/o eventuale documentazione di particolari situazioni che incidono sull'aspetto economico;
 - e) Ogni altra informazione utile alla definizione dell'effettiva situazione economica

Art. 9
Istruttoria

1. La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" viene istruita dall'Ufficio Servizi Sociali e definita entro il termine massimo di 45 gg. dalla data di protocollo, salvo sospensione del termine per ulteriori accertamenti.
2. La valutazione dello stato di bisogno prevede accertamenti di natura economica ed approfondimenti di carattere sociale.
3. La verifica delle effettive condizioni economiche del nucleo può anche essere disposta tramite indagini a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza, previa apposita convenzione con quest'ultima.
4. L'approfondimento di carattere sociale, svolto dall'assistente sociale referente del caso attraverso gli strumenti professionali specifici, tende a verificare la reale natura del problema ed il fatto che il contributo economico sia la risposta adeguata.

5. In ogni caso, su motivata relazione dell'assistente sociale referente che evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali che determinano l'intervento, è possibile erogare contributi temporanei e/o straordinari anche in deroga al minimo vitale, o negarli anche in presenza di reddito inferiore al minimo vitale.

Art. 10

Concessione dei contributi o benefici economici

1. La concessione di contributi e di benefici economici è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase di istruttoria da parte del competente servizio. La relazione del servizio proponente deve contenere il programma d'integrazione sociale di cui al successivo art. 11, la descrizione della situazione socio-economica dell'utente, le motivazioni dell'intervento, l'ammontare dell'importo, le modalità di erogazione e la durata del contributo.
2. La concessione di contributi e di benefici economici si configura come atto di gestione demandato alla competenza del Dirigente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.
3. La concessione ha luogo mediante apposito provvedimento del dirigente, da assumersi in conformità degli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il conseguimento degli obiettivi ivi individuati.
4. Il suddetto atto viene adottato dal Dirigente previo parere obbligatorio del responsabile del servizio competente o suo delegato, in merito al programma d'integrazione sociale di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Programmi d'integrazione sociale

1. Gli interventi di assistenza economica oggetto del presente regolamento hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.
2. A tal fine il servizio sociale referente del progetto, comunale o extracomunale, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma.
3. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.
4. I programmi di integrazione sociale sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali.

Art. 12
Modalità di erogazione dei contributi in denaro

1. I contributi in denaro sono erogati ordinariamente con frequenza mensile e possono essere concessi per un periodo massimo di un anno; eventuali proroghe potranno essere prese in considerazione in casi eccezionali, sulla base di precise motivazioni o nei casi di cronicità. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita all'inizio di ogni mese, secondo il vigente regolamento di contabilità.
- 2 In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche con anticipazioni a mezzo dell'Economo comunale, secondo il vigente Regolamento di contabilità.
3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca il corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario, oppure consistere in forme alternative di contributo (ad esempio pagamento diretto di utenze domestiche o erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari).

CAPO IV

BENEFICI ECONOMICI

Art. 13

Caratteristiche di benefici economici

1. Il cittadino può usufruire di benefici economici indiretti attraverso l'esenzione o la riduzione del pagamento di servizi svolti sul territorio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) esenzione dal pagamento della quota per la mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'obbligo e delle scuole materne;
 - b) esenzione dal pagamento del tesserino di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo e delle scuole materne;
 - c) riduzione o esenzione dal pagamento della retta di frequenza ai Centri Ricreativi Diurni Estivi per minori;
 - d) esenzione dal pagamento della retta del pre-scuola e del post-scuola;
 - e) riduzione o esenzione dal pagamento della retta di frequenza delle scuole materne private;
 - f) riduzione o esenzione dal pagamento della retta degli asili nido.
2. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dall'art. 8.
3. Della domanda verrà data informazione, preventiva alla decisione, all'assistente sociale competente.
4. Il beneficio verrà concesso se il reddito familiare, calcolato come previsto dall'art. 6, detratto il costo mensile di ciascun servizio, risulta inferiore al "minimo vitale".

Art. 14

Recupero contributi economici

1. Nel caso in cui il beneficiario di contributi o vantaggi economici a qualsiasi titolo erogati, riscuota arretrati di pensione, di assegni, indennità varie o benefici economici di qualsiasi genere, ove possibile, lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune una somma corrispondente ai contributi o vantaggi economici percepiti.

CAPO V
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EMERGENZE ABITATIVE

Art. 15
Modalità di erogazione

1. Sono concessi contributi “una tantum” per famiglie alla ricerca di una nuova abitazione, in condizioni di sfratto per morosità o finita locazione, senza abitazione per gravi motivi personali o familiari qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Seregno o cittadino extra comunitario residente in Seregno con regolare permesso di soggiorno,
- b) non essere titolare nello stato italiano di unità immobiliari adeguate al proprio nucleo familiare come meglio indicato nella seguente tabella:

n. persone	Mq.
1/2	45+9=54
3/4	60+12=72
5/6	75+15=90
Oltre 7	95+19=114

c) reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) riferito all’anno immediatamente precedente a quello in cui si richiede il contributo nelle modalità stabilite dalle leggi in materia, nonché dai relativi bandi per l’assegnazione di alloggi E.R.P.

2. Il valore del contributo “una tantum” sarà pari al 50% della cauzione, necessaria per condurre il nuovo alloggio

- a) l’alloggio alternativo deve essere situato in ambito regionale;
- b) il numero dei vani dell’alloggio non deve essere superiore al numero dei componenti del nucleo familiare aumentato di una unità; sono esclusi dal computo dei vani, gli angoli cottura, i servizi igienici i ripostigli e i vani accessori;
- c) se il nucleo familiare del richiedente possiede un reddito complessivo, indifferentemente prodotto da pensione lavoro subordinato o autonomo inferiore al minimo vitale, il contributo si considera erogato a fondo perduto. Se il reddito prodotto dal nucleo familiare è superiore al minimo vitale il contributo deve essere restituito, mediante rateizzazione, in 24 mesi;
- d) la concessione del contributo ha luogo mediante apposito provvedimento del Dirigente, previo parere del responsabile del servizio competente.

CAPO VI RICORSI

Art. 16 Autorità competente

1. In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, il richiedente potrà presentare ricorso al Segretario Comunale entro 30 gg. dalla formale comunicazione di diniego.

Art. 17 Esito del ricorso

1. Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il ricorso il Segretario Comunale, decide in merito e comunica l'esito al ricorrente e all'operatore referente del servizio interessato.